

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 32 in data 24.05.2019.

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per l'anno 2019.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Vigilanza
Sergio Cogato

Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Arch. Jr. Sandro Pili

Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 06.06.2019 al 21.06.2019

Terralba, 06.06.2019

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato



Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 32 del 24.05.2019	OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per l'anno 2019.
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, con inizio alle ore 8,00 in Terralba presso l'Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Pili Sandro	X	
Pintus Manuela	X	
Cera Emanuele		X
Dore Anna Maria	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Arch. Jr Sandro Pili.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

LA GIUNTA

Visto l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

«4. (Comma):

- modificato dall'art. 10, c. 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366;
- modificato dall'art. 31, c. 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- modificato dall'art. 18, c. 2, della legge 07.12.1999, n. 472;
- sostituito dall'art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;
- modificato dall'art. 5-bis, c. 1.b), del D.L. 30.06.2005, n. 115;
- sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120). Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle

barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. (Comma):

- modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;
- sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. (Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis):

- La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

Visto altresì l'art. 142 che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

«12-bis. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione

in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.».

Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada - il quale stabilisce:

- al comma 1 che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice della strada;
- al comma 2 che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 ("Nuovo Codice della Strada"), gli stessi enti dovranno fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) il rendiconto finale delle entrate e delle spese;
- Valutato opportuno definire la quota di introiti da sanzioni al codice della strada tenendo conto dell'effettiva applicazione al bilancio 2016 del fondo crediti di dubbia esigibilità (nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 509 della legge 190/2014).

Ritenuto di dovere determinare per l'anno 2019, in applicazione delle norme soprariportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative che saranno incassate per le violazioni al C.d.S.;

Ritenuto di poter prevedere, per i titoli di cui sopra, la somma di € 10.000,00 in riferimento ai pagamenti di competenza ed € 5.000,00 per le somme iscritte a ruolo con una previsione complessiva annuale ragionevolmente prevista di € 15.000,00 di cui:

- a) per sanzioni amministrative di cui all'art. 208, c.1, del C.d.S. € 10.000,00;
- b) per sanzioni amministrative di cui all'art. 142, c.12-bis, del C.d.S. € 6.000,00
- c) per incassi ruoli verbali del C.d.S. anni precedenti € 5.000,00

Dato atto che in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art 208 del CDS la percentuale degli introiti incassati per le violazioni alle norme del cds che deve essere stanziata per i fini previsti nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo è pari al 50%.

Preso atto che l'introito previsto risulta essere pari ad € 21.000,00 compresi gli introiti derivanti ruoli anni precedenti, e pertanto il 50% di tale incasso pari ad €. 10.500,00 deve essere la quota minima da impegnare per le finalità previste dall'art 208 cds comma 4 lettere a, b e c; che in base al comma 5 resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota dei 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

Considerato che il Comandante del Corpo di PL propone di destinare integralmente le somme introitate per le sanzioni amministrative relative all'articolo 208 cds ai fini previsti dai commi 4 lettera a, b e c, 5 e 5-bis e dall'art.142 del cds, come elencato nella tabella allegato A e più precisamente:

Finalità art. 208

€ 15.000,00 per le finalità del comma 4 lettere a e b dell'art. 208; ovvero:

- €. 10.000,00 per gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione. lett. a;
- €. 5.000,00 per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento dell'ufficio del Corpo di PL, compresa eventuale quota di accantonamento per acquisto nuovo automezzo, lett. b;

€ 0,00 per le finalità del comma 4 lettera c e 5 bis dell'art. 208 ovvero:

- €. 0,00 quale accantonamento per i fondi per misure di assistenza e di previdenza a favore dei dipendenti del Corpo di PL dell'Unione dei Comuni (lettera c)

Art. 142 c. 12 bis: Occorre istituire un capitolo di bilancio in entrata ed uno in uscita, per consentire l'eventuale trasferimento del 50% delle somme incassate agli enti proprietari delle strade diversi dai Comuni aderenti all'Unione. Finalità art. 142 c. 12 ter € 6.000,00 ovvero:

- € 6.000,00 destinati al potenziamento delle attività di controllo per una maggiore sicurezza dei mezzi posti in circolazione nel rispetto delle norme impartite dal CDS relative all'obbligo di assicurazione, revisione dei veicoli e rispetto delle norme comportamentali, quali uso cinture di sicurezza ed uso cellulari. Tale somma è destinata all'incremento del fondo produttività per il pagamento del progetto approvato dall'Amministrazione denominato **OBIETTIVO: "Vigilanza stradale – garantire maggiore sicurezza stradale" performance triennale.**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di disporre:

- che per l'anno 2019 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal prospetto allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2019.
- che le eventuali sanzioni incassate per illeciti rilevati in riferimento all'art 142 del cds, in strade di proprietà di enti diversi dai Comuni aderenti all'Unione, vengano riversate agli stessi nella misura del 50% come stabilito dal C.d.S. all'art. 142 c. 12 bis.